m_pi.AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE.U.0002867.23-01-2025.h.09:49
ANIC806004 - ANIC806004 - COMUNICAZIONI - 0000216 - 06/02/2025 - UNICO - U

Ministero dell'istruzione e del merito

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Ai Direttori generali e ai Dirigenti preposti agli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI

Al Sovrintendente scolastico per la Regione Valle D'Aosta
AOSTA

Al Sovrintendente scolastico per la scuola in lingua italiana
BOLZANO

All'Intendente scolastico per la scuola in lingua tedesca
BOLZANO

All'Intendente scolastico per la scuola delle località ladine
BOLZANO

Al Dirigente del Dipartimento istruzione per la Provincia di Trento
TRENTO

Ai Dirigenti scolastici
delle Istituzioni scolastiche statali del primo ciclo di istruzione
LORO SEDI

Ai Coordinatori delle attività educative e didattiche delle scuole paritarie del primo ciclo di istruzione
LORO SEDI

e, p.c., al Gabinetto del Ministro

al Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

al Capo Dipartimento per le risorse,

l'organizzazione e l'innovazione digitale

alla Direzione generale per l'innovazione digitale, la semplificazione e la statistica

SEDE

Oggetto: Indicazioni in merito alla valutazione periodica e finale degli apprendimenti nella scuola primaria e alla valutazione del comportamento nella scuola secondaria di primo grado.

IL QUADRO NORMATIVO

Come è noto, la legge 1° ottobre 2024, n. 150 recante "*Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati*", è intervenuta sulla valutazione degli apprendimenti per gli alunni di scuola primaria e sulla valutazione del comportamento per gli alunni di scuola secondaria di primo grado, modificando e integrando gli articoli 2 e 6 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.

La citata legge 1° ottobre 2024, n. 150 ha, altresì, rinviato ad una ordinanza ministeriale la definizione delle modalità per la valutazione periodica e finale degli apprendimenti degli alunni delle classi della scuola primaria, espressa attraverso giudizi sintetici correlati alla descrizione dei livelli di apprendimento raggiunti, nonché per la valutazione del comportamento degli alunni della scuola secondaria di primo grado. Tali modalità sono disciplinate con l'ordinanza ministeriale 9 gennaio 2025, n. 3, registrata dalla Corte dei conti in data 20.01.2025 con n. 92, che viene trasmessa in allegato alle istituzioni scolastiche statali e paritarie del primo ciclo di istruzione.

Con la presente nota si forniscono, pertanto, indicazioni utili al fine di definire i criteri di valutazione da inserire nel Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF) in coerenza con le novità introdotte dalla normativa.

Si evidenzia che la legge dispone che le nuove modalità di valutazione abbiano decorrenza dall'anno scolastico in corso. Tuttavia, al fine di consentire alle istituzioni scolastiche di apportare le necessarie modifiche ai criteri di valutazione già definiti nel PTOF, di adeguare i registri elettronici e i documenti di valutazione sia per la scuola primaria, sia per la scuola secondaria di primo grado e di fornire alle famiglie degli alunni opportuna informazione sulle novità introdotte dalla norma, l'allegata ordinanza ministeriale prevede che le nuove modalità di valutazione siano applicate a partire dall'ultimo periodo dell'anno scolastico 2024/2025 definito in base all'autonoma determinazione di ciascuna istituzione scolastica (trimestre, quadrimestre o pentamestre). Dal medesimo periodo didattico cessano di avere efficacia le disposizioni di cui all'ordinanza ministeriale 4 dicembre 2020, n. 172 e alle relative Linee guida.

LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI NELLA SCUOLA PRIMARIA

L'ordinanza ministeriale rammenta, preliminarmente, la prospettiva formativa e di miglioramento continuo del processo formativo e dei risultati di apprendimento degli alunni. Richiamando quanto previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo n. 62/2017, si afferma che la valutazione documenta lo sviluppo dell'identità personale dell'alunno e promuove l'autovalutazione di ciascuno in relazione all'acquisizione di conoscenze, abilità e competenze, concorrendo, insieme alla valutazione del processo formativo, al graduale raggiungimento dei traguardi di competenza definiti dalle Indicazioni nazionali per il curricolo in coerenza con gli obiettivi di apprendimento declinati nel curricolo di istituto. Viene, pertanto, sottolineata l'ottica della *valutazione per l'apprendimento*, che utilizza le informazioni rilevate anche per adattare l'insegnamento ai bisogni educativi concreti degli alunni e

ai loro stili di apprendimento in una prospettiva di personalizzazione e valorizzazione dei talenti.

Le nuove disposizioni intervengono sulla valutazione periodica e finale degli apprendimenti riferita a ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni nazionali per il curricolo, ivi compreso l'insegnamento trasversale di educazione civica di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92, sostituendo i giudizi descrittivi con giudizi sintetici correlati alla descrizione dei livelli di apprendimento raggiunti. Per esigenze di chiarezza ed efficacia comunicativa nei confronti dei genitori e degli alunni, i giudizi sintetici da riportare nel documento di valutazione sono individuati dall'ordinanza in una scala decrescente di sei livelli - Ottimo, Distinto, Buono, Discreto, Sufficiente, Non sufficiente.
Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 del d.lgs. 62/2017 per l'ammissione alla classe successiva o alla prima classe di scuola secondaria di primo grado. Si ricorda che la non ammissione è disposta all'unanimità dai docenti della classe solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione, sulla base dei criteri definiti da collegio dei docenti. In ogni caso, tenuto conto del valore formativo della valutazione, la scuola provvede a segnalare tempestivamente e opportunamente alle famiglie degli alunni le specifiche strategie per il miglioramento degli apprendimenti che adotta nell'ambito della propria autonomia didattica e organizzativa, anche per personalizzare i percorsi e far emergere i talenti di ciascuno.

Al fine di rendere chiara, trasparente e comprensibile la valutazione degli apprendimenti, l'Allegato A all'ordinanza descrive i sei giudizi sintetici, tenendo in considerazione diverse aree, quali *la padronanza e l'utilizzo dei contenuti disciplinari, delle abilità e delle competenze maturate, l'uso del linguaggio specifico, l'autonomia e la continuità nello svolgimento delle attività anche in relazione al grado di difficoltà delle stesse, la capacità di espressione e rielaborazione personale*. Spetta a ciascuna istituzione scolastica, a norma di quanto previsto dall'articolo 4 del DPR 275/1999, declinare tali descrizioni per ciascuna disciplina e anno di corso (es. attraverso griglie, tabelle e rubriche di valutazione), tenendo a riferimento le Indicazioni nazionali per il curricolo vigenti e i curricoli di istituto inseriti nei Piani triennali dell'offerta formativa. Pertanto, il collegio dei docenti, in coerenza con le suddette novità, delibera i criteri e le modalità di valutazione degli apprendimenti che vengono inseriti nel PTOF e resi pubblici.

Fermo restando che la valutazione periodica e finale espressa in giudizi sintetici è riferita a ciascuna disciplina di studio nella sua interezza, ogni istituzione scolastica ha la facoltà di inserire nel documento di valutazione i principali obiettivi disciplinari, rendendo più esplicita e funzionale la correlazione con la progettazione di classe. Si intende, in questo modo, confermare e valorizzare il lavoro delle istituzioni scolastiche nell'individuare e inserire nel PTOF gli obiettivi di apprendimento, oggetto di valutazione periodica e finale per ogni classe e ogni disciplina, ritenuti indispensabili per il raggiungimento dei traguardi per lo sviluppo delle competenze. A puro titolo esemplificativo, si riportano nella Scheda allegata alla presente nota alcune possibili impostazioni del documento di valutazione che possono essere utilizzate secondo modalità individuate dalle singole istituzioni scolastiche, nell'esercizio della loro autonomia.

Rimangono confermate le norme sulla valutazione del comportamento (giudizio sintetico che fa riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza), sulla valutazione dell'insegnamento della religione cattolica/attività alternativa (giudizio sintetico riferito all'interesse manifestato e ai livelli di apprendimento conseguiti con nota separata dal documento di valutazione) e sul giudizio globale (descrizione dei processi formativi in termini di progressi nello sviluppo culturale, personale e sociale e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito).
Per la valutazione degli alunni con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento i giudizi sintetici delle discipline andranno correlati a quanto previsto, rispettivamente, dal Piano educativo individualizzato o dal Piano didattico personalizzato.

Per quanto riguarda la valutazione *in itinere,* sono affidate ai singoli docenti le modalità di raccolta degli elementi maggiormente significativi ai fini delle valutazioni periodiche e finali, tali da restituire in modo comprensibile agli alunni e alle famiglie il livello di padronanza dei contenuti verificati, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal Collegio dei docenti e inseriti nel PTOF. La valutazione *in itinere*, espressa nelle forme ritenute più opportune, registra il progresso negli apprendimenti degli alunni e consente ai docenti di rimodulare la progettazione curricolare anche ai fini dell'individualizzazione e della personalizzazione dei percorsi.

LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

La citata legge 1° ottobre 2024, n. 150 ha apportato significative novità anche in tema di valutazione del comportamento per gli alunni della scuola secondaria di primo grado, innovando l'articolo 6 del decreto legislativo n. 62/2017, in termini di modalità di valutazione e di ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato.

Il comportamento degli alunni viene valutato con voto in decimi che sostituisce il giudizio sintetico previsto in precedenza. Così come per la valutazione degli apprendimenti, ciascuna istituzione scolastica delibera, a norma dell'articolo 4 del DPR 275/1999, i criteri di valutazione (es. tramite griglie, tabelle e rubriche di valutazione), tenendo a riferimento lo sviluppo delle competenze di cittadinanza, lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilità e i regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche.

Si rappresenta che il voto di comportamento attribuito nello scrutinio finale deve tenere conto dell'intero anno scolastico, anche in riferimento a eventuali episodi che possono aver determinato l'applicazione di sanzioni disciplinari.

Si evidenzia che il voto di comportamento costituisce un elemento determinante per la non ammissione dell'alunno alla classe successiva o all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo. Infatti, nel caso in cui il consiglio di classe attribuisca nello scrutinio finale un voto inferiore a sei decimi, è disposta la non ammissione dell'alunno, anche in presenza di una valutazione pari o superiore a sei decimi nelle discipline del curricolo.

INDICAZIONI FINALI

Considerato che le modifiche normative intervengono, sia per la scuola primaria sia per la scuola secondaria di primo grado, ad anno scolastico già avviato, è opportuno che le istituzioni scolastiche, nell'ambito della loro autonomia, prestino particolare attenzione a garantire coerenza e continuità tra le valutazioni dell'ultimo periodo didattico e le valutazioni in itinere e periodiche già effettuate.

Infine, per una efficace informazione ai genitori sulle novità introdotte, si raccomanda di curare con particolare attenzione le modalità e i tempi della comunicazione scuola-famiglia anche attraverso i consueti canali (riunioni, assemblee di classe, uso eventuale del registro elettronico …).

Si ringrazia per la fattiva collaborazione.

IL DIRETTORE GENERALE
Antonella Tozza

Firmato Digitalmente da/Signed by:
ANTONELLA TOZZA

In Data/On Date:
mercoledì 22 gennaio 2025 17:47:52

Documento di valutazione per la scuola primaria: esempi di possibili impostazioni

Nel documento di valutazione sono riportati i giudizi sintetici la cui descrizione è illustrata nell'Allegato A all'ordinanza ministeriale n. 3 del 9 gennaio 2025.
Ciascuna istituzione scolastica può adottare l'impostazione e la soluzione grafica che ritiene più funzionali a una chiara e trasparente comunicazione alle famiglie della valutazione periodica e finale degli apprendimenti disciplinari.

Al fine di agevolare le scuole nell'adeguamento del documento di valutazione, si riportano di seguito alcune possibili proposte esemplificative e non esaustive.

Esempio n. 1
Il documento di valutazione riporta per ciascuna disciplina il giudizio sintetico e la relativa descrizione indicata nell'Allegato A.

DISCIPLINA	GIUDIZIO SINTETICO	DESCRIZIONE DEL GIUDIZIO
Matematica	Buono	L'alunno svolge e porta a termine le attività con autonomia e consapevolezza. È in grado di utilizzare conoscenze, abilità e competenze per svolgere con continuità compiti e risolvere problemi. Si esprime correttamente, collegando le principali informazioni e usando un linguaggio adeguato al contesto.
Italiano	Ottimo	L'alunno svolge e porta a termine le attività con autonomia e consapevolezza, riuscendo ad affrontare anche situazioni complesse e non proposte in precedenza. È in grado di utilizzare conoscenze, abilità e competenze per svolgere con continuità compiti e risolvere problemi, anche difficili, in modo originale e personale. Si esprime correttamente, con particolare proprietà di linguaggio, capacità critica e di argomentazione, in modalità adeguate al contesto.
…	…	…

Esempio n. 2

In questa proposta il giudizio sintetico e la relativa descrizione indicata nell'Allegato A possono essere integrati con i principali obiettivi di apprendimento disciplinari che ciascuna istituzione scolastica ha individuato nel curricolo d'istituto per la specifica disciplina e per l'anno di corso di riferimento.

Classe prima - Disciplina: Italiano

DISCIPLINA	GIUDIZIO SINTETICO	DESCRIZIONE DEL GIUDIZIO	OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Italiano	Ottimo	L'alunno svolge e porta a termine le attività con autonomia e consapevolezza, riuscendo ad affrontare anche situazioni complesse e non proposte in precedenza. È in grado di utilizzare conoscenze,	- Leggere e comprendere brevi testi di vario tipo mostrando di saperne cogliere il senso globale e le informazioni essenziali.

		abilità e competenze per svolgere con continuità compiti e risolvere problemi, anche difficili, in modo originale e personale. Si esprime correttamente, con particolare proprietà di linguaggio, capacità critica e di argomentazione, in modalità adeguate al contesto.	- Scrivere un breve testo con frasi semplici e compiute rispettando le principali convenzioni ortografiche - Ascoltare e comprendere testi di vario tipo, individuando gli elementi essenziali

Classe terza - Disciplina: Matematica

DISCIPLINA	GIUDIZIO SINTETICO	DESCRIZIONE DEL GIUDIZIO	OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Matematica	Buono	L'alunno svolge e porta a termine le attività con autonomia e consapevolezza. È in grado di utilizzare conoscenze, abilità e competenze per svolgere con continuità compiti e risolvere problemi. Si esprime correttamente, collegando le principali informazioni e usando un linguaggio adeguato al contesto.	- Leggere, scrivere e confrontare numeri decimali - Disegnare figure geometriche e costruire modelli materiali anche nello spazio - Classificare numeri, figure, oggetti in base a una o più proprietà

Classe quarta- Disciplina: Scienze

DISCIPLINA	GIUDIZIO SINTETICO	DESCRIZIONE DEL GIUDIZIO	OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Scienze	Non sufficiente	L'alunno non riesce abitualmente a svolgere le attività proposte, anche se guidato dal docente. Applica solo saltuariamente conoscenze e abilità per svolgere alcuni semplici compiti. Si esprime con incertezza e in maniera non adeguata al contesto.	- Osservare l'ambiente e individuare gli elementi che lo caratterizzano - Elaborare i primi elementi di classificazione animale e vegetale - Riconoscere nell'ambiente la relazione causa effetto

Classe quinta - Disciplina: Storia

DISCIPLINA	GIUDIZIO SINTETICO	DESCRIZIONE DEL GIUDIZIO	OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Storia	Sufficiente	L'alunno svolge le attività principalmente sotto la guida e con il supporto del docente. È in grado di applicare alcune conoscenze e abilità per svolgere semplici compiti e problemi, solo se già affrontati in precedenza. Si esprime con un lessico limitato e con qualche incertezza.	- Produrre informazioni con fonti di diversa natura utili alla ricostruzione di un fenomeno storico - Confrontare i quadri storici delle civiltà affrontate - Elaborare in testi orali e scritti gli argomenti studiati